

COMMENTO ALLA SENTENZA N. 653/2021, pubblicata il 21-01-2021, del
CONSIGLIO DI STATO

Il Comune di Parma, con delibere consiliari n. 102/20 in data 12-06-2006 e n. 6/2 in data 22-01-2007 ha adottato e poi approvato la variante all'art. 66 bis del RUE recante "Disciplina per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche" stabilendo che "devono essere realizzati gli interventi volti a garantire l'accesso e la visitabilità agli edifici privati, pubblici e aperti al pubblico..." tra i quali gli "studi professionali, quando il professionista sia legato da convenzione pubblica e/o ad una funzione istituzionale in forza della quale riceva un pubblico indistinto (come a titolo esemplificativo... avvocati iscritti nell'elenco difensori d'ufficio e al gratuito patrocinio)..."

Le delibere erano state impugnate dall'Ordine degli Avvocati di Parma con ricorso RG 154/2007 rigettato dal TAR di Parma con sentenza 6-11-2013 n. 303.

Avverso tale sentenza lo stesso Ordine – sollecitato dalla Camera Penale di Parma – aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, con l'intervento ad adiuvandum della Unione delle Camere Penali Italiane (anch'esso sollecitato dalla Camera Penale di Parma, che aveva altresì ampiamente contribuito alla stesura del relativo atto).

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la pronuncia del TAR annullando le delibere impugate, così facendo venir meno l'obbligo di adeguamento degli Studi professionali alla normativa in questione, sul presupposto che non si tratta di luoghi aperti al pubblico.

Resta ovviamente fermo l'obbligo morale e materiale di tutti gli Avvocati, non solo di quelli direttamente interessati dalla variante annullata, di assistere al meglio le persone disabili.

Ciò premesso, tuttavia, la sentenza riveste particolare importanza.

Come ben rilevato dal Consiglio di Stato, l'effetto concreto delle norme annullate era quello di obbligare i titolari degli Studi professionali in esse elencati a sostenere l'onere per la realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione delle barriere architettoniche (ove presenti).

Tali oneri, spesso molto pesanti soprattutto per i titolari di Studi ubicati nel centro storico e/o ai piani alti degli edifici, non dovranno più essere affrontati.

L'iscrizione agli elenchi dei difensori d'ufficio e/o l'offerta di prestazioni con oneri a carico dello Stato, sarà pertanto consentita a tutti gli Avvocati, senza limitazioni derivanti dalla impossibilità, sotto il profilo economico, di adeguarsi all'obbligo di operare in edifici privi di barriere architettoniche o di eliminare tali barriere qualora presenti.

Fermo restando che l'Avvocato neppure ha l'obbligo di dotarsi di uno Studio ma di un semplice domicilio.

Ciò a prescindere dalla risibile motivazione che gli oneri derivanti dalla necessità di adeguare gli Studi professionali alla normativa in questione sarebbero compensati dai vantaggi derivanti dal compenso percepito dallo Stato (così il TAR).

Viene inoltre meno una sorta di equiparazione operata con la norma in questione dal Comune di Parma, tra gli Avvocati interessati e i pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) laddove si afferma che i difensori d'ufficio e delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato sarebbero legati "ad una funzione istituzionale in forza della quale (ricevono) un pubblico indistinto".

Non è ovviamente il Comune di Parma a poter attribuire la qualifica di pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). È peraltro importante che sia stata annullata una norma che poteva far pensare alla equiparazione dell'Avvocato (in particolari circostanze) al pubblico ufficiale.

Va infine sottolineato il passaggio della sentenza con il quale il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'intervento in causa dell'Unione (così rigettando l'eccezione di inammissibilità del Comune di Parma) perché essa, quale "Associazione di categoria di professionisti intellettuali... è da considerare in generale legittimata ad intervenire in un giudizio nel quale si controverta di questioni di principio di interesse economico della categoria".

Si tratta di un ulteriore riconoscimento del rilievo assunto dall'Unione.